

BIBLIOTECA

LA RESPONSABILITA' CIVILE

Introduzione

Benvenuti!

In questa lezione affronteremo il tema della Responsabilità civile detta anche “aquiliana”, dal nome del tribuno della plebe che fece votare la prima legge scritta sul risarcimento del danno in materia civile.

In particolare vedremo:

- natura e funzione della responsabilità civile
- gli elementi costitutivi dell'illecito civile
- e i criteri di imputazione della responsabilità

Bene, non ci resta che cominciare...

Natura e funzione della Responsabilità civile

L'illecito civile è causa dell'obbligazione risarcitoria. Ai sensi dell'art. 1173 cod. civ. “le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico”.

L'art. 2043 del codice civile, infatti, conferma che “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Gli elementi costitutivi dell'illecito civile sono evidentemente rappresentati:

- dalla condotta del danneggiante, omissiva o commissiva
- dal danno ingiusto
- e dal nesso di causalità tra la prima e il secondo

Tuttavia l'art. 2043 cod. civ. descrive la condotta del danneggiante solo in termini soggettivi (con dolo o con colpa) e non in modo dettagliato ed analitico come invece avviene nelle condotte sanzionate penalmente.

Gli elementi costitutivi dell'illecito civile

Gli elementi costitutivi dell'illecito civile si distinguono in:

- **oggettivi**
- e **soggettivi**

In particolare, gli elementi oggettivi sono:

- fatto illecito
- danno ingiusto
- nesso causale
- insussistenza di cause di esclusione dell'antigiuridicità

Per quanto riguarda, invece, gli elementi soggettivi sono:

- imputabilità
- colpa
- dolo
- ed altri criteri di imputabilità

Cominciamo la nostra trattazione dagli elementi oggettivi....

Elementi oggettivi: Fatto illecito

Il **fatto illecito** è la condotta del danneggiante che può essere:

- **commissiva**, in caso di attività lesiva
- **omissiva**, qualora il soggetto non si sia attivato a fronte di obblighi giuridici in tal senso (ad es. omesso soccorso)

Elementi oggettivi: Danno ingiusto

Il **danno ingiusto**, invece, è la lesione riportata dalla vittima intesa come titolare di un interesse meritevole di protezione da parte dell'ordinamento.

L'ingiustizia è riferita a un danno non iure, nel senso che non è giustificabile dalla tutela di altro e prevalente interesse del danneggiante. Il danno provocato iure, quindi, da una condotta lecita, non genera un obbligo risarcitorio, ma un obbligo indennitario. L'ordinamento non tollera che le conseguenze dannose restino a carico del danneggiato.

Nel sistema risarcitorio aquiliano hanno avuto ingresso:

- la lesione del diritto di credito (C. Cass. n. 174/71)
- la lesione delle aspettative legittime in ambito familiare (Cass. n. 1959/95)
- la perdita di chances, quale probabilità effettiva e congrua di conseguire un risultato utile, da accertare secondo il calcolo delle probabilità o per presunzioni (C. Cass. n. 4725/93)
- la lesione dell'integrità patrimoniale (Cass. n. 3903/95)
- la lesione del possesso e la lesione degli interessi legittimi (C. Cass. n. 500/99)

Elementi oggettivi: Nesi di causalità

Nell'ambito della responsabilità civile, poi, vengono indagati due **nessi di causalità** e precisamente:

1. il collegamento causale tra il fatto illecito e l'evento dannoso, cd. "causalità materiale" finalizzato all'accertamento dell'an debeatour
2. e il collegamento causale tra l'evento dannoso e il danno ingiusto, cd. causalità giuridica" finalizzato ad accertare il quantum debeatour

Nel diritto penale, ispirato a finalità punitive, i criteri di accertamento del nesso di causalità materiale sono particolarmente rigorosi. In quel caso, infatti, il nesso eziologico deve essere affermato in base a leggi scientifiche universalmente riconosciute o in base al criterio probabilistico noto come "al di là di ogni ragionevole dubbio" (C. Cass. SS.UU. penali n. 30328/2002, Franzese). Tale criterio è ritenuto eccessivamente rigoroso per l'accertamento del nesso non più finalizzato a sanzionare il danneggiante, quanto a riparare l'interesse leso del danneggiato. Pertanto, la regola della causalità materiale in ambito civile è quella nota come "più probabile che non".

Il diverso agire della regolarità causale è magistralmente esplicito in questa massima delle Sezioni Unite Civili "ai sensi degli artt. 40 e 41, C.P., un evento è da considerarsi causa di un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, ma l'applicazione di tale principio, temperato dalla regolarità casuale, ai fini della ricostruzione del nesso eziologico, va applicata alla peculiarità delle singole fattispecie normative di responsabilità civile, dove muta la regola probatoria, per cui mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", nel processo civile vige la regola della **preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non"**. (C. Cass. SS.UU. n. 581/2008).

Una volta accertato, con il criterio della preponderanza dell'evidenza, il collegamento eziologico tra il fatto illecito e l'evento dannoso, le conseguenze risarcibili, secondo il principio della causalità giuridica, sono quelle che normalmente discenderebbero dal fatto illecito secondo l'id quod plerumque accidit.

Elementi oggettivi: Nessi di causalità in riferimento a concorso di fatti naturali o umani

Le regole della causalità materiale e della causalità giuridica reagiscono in modo diverso anche in riferimento all'eventuale concorso di fatti naturali e di fatti umani. Il concorso di un fattore naturalistico nella causazione del danno incide solo nella riduzione del quantum debeatour, non potendo essere addebitato al danneggiante per ragioni equitative l'intero danno alla cui determinazione ha concorso anche il fatto naturale.

Il concorso di altro fatto umano, invece, può comportare una riduzione della responsabilità o, addirittura, l'interruzione del nesso di causalità e, conseguentemente, anche del danno risarcibile.

Come già spiegato in premessa, l'obbligazione risarcitoria consegue ad una condotta non iure poiché in presenza di **cause di esclusione dell'antigiuridicità** non è possibile porre a carico del soggetto responsabile la riparazione integrale delle conseguenze dannose. Il danneggiante agisce in iure:

- per legittima difesa (art. 2044 c. c.)
- e in stato di necessità (art. 2045 c. c.)

Quando il pregiudizio arrecato è iure, al danneggiato spetta solo un indennizzo.

I criteri di imputazione della responsabilità

I criteri di imputazione della responsabilità si dividono tra:

- quello ordinario soggettivo (art. 2043 c. c.)

- e quelli tipizzati dagli artt. 2047 e ss. cod. civ.

Vediamo entrambi...

I criteri di imputazione della responsabilità: art. 2043 c. c.

All'art. 2043 c. c. è stata attribuita dalla giurisprudenza (per tutte v. sopra C. Cass. SS.UU. 500/99) la funzione di norma primaria dell'ordinamento, clausola generale del fatto illecito atipico. L'art. 2043 c.c. qualifica la responsabilità diretta per:

- fatto doloso (consiste nella coscienza e volontà di realizzare la condotta dannosa)
- colposo del danneggiante (si ha in caso di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline)

Il criterio di imputazione generale non opera nei casi in cui il legislatore ha previsto un criterio di imputazione tipico. L'imputabilità è esclusa se il danneggiante non aveva la capacità di intendere e di volere (capacità naturale, non capacità di agire) al momento della lesione, salvo che l'incapacità sia dipesa da una sua colpa (ubriachezza, effetto di droghe, ecc.).

Per i danni causati dagli incapaci soccorrono altri criteri di imputazione.

I criteri di imputazione della responsabilità: artt. 2047 e ss. c. c.

Nelle fattispecie disciplinate dagli artt. 2047 e ss. c. c., invece, i criteri di imputazione prescindono dalla colpevolezza del responsabile civile. In tali casi si parla di:

- **responsabilità oggettiva**, perché vi è totale assenza di colpevolezza
- di **responsabilità aggravata**, perché è il danneggiante che deve offrire la prova del caso fortuito o forza maggiore di responsabilità indiretta in quanto il responsabile risponde per propagazione del fatto altrui

In particolare:

- risponde del danno cagionato dall'incapace di intendere e volere chi è tenuto alla sua sorveglianza, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto (art. 2047 c. c.)
- rispondono del danno cagionato dai minori o interdetti, i genitori o il tutore e per omessa vigilanza i precettori e maestri d'arte (gli insegnanti) salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto (art. 2048 c. c.)
- i padroni e i committenti rispondono del danno cagionato dai loro dipendenti (art. 2049 c. c.)
- risponde del danno causato dalla natura o dai mezzi adoperati chi esercita un'attività pericolosa (art. 2050 c. c.)
- risponde dei danni cagionati da cose o animali chi ne aveva la custodia, salva la prova del caso fortuito (artt. 2051, 2052 c. c.)
- il proprietario di edificio è responsabile del danno causato dalla rovina (art. 2053 c. c.)
- il proprietario e il conducente del veicolo si presumono responsabili, salvo prova contraria, dei danni prodotti dalla circolazione dello stesso (art. 2054 c. c.)

Il Danno

Il principio che governa il sistema della responsabilità civile, nella nuova lettura costituzionalmente orientata, è quello dell'integrale riparazione del danno sofferto dal danneggiato. Il responsabile civile deve risarcire tutte le conseguenze dannose che conseguono all'evento secondo l'id quod plerumque accidit sulla base della regolarità causale in base ad un giudizio probabilistico ex ante secondo la già riferita regola del "più probabile che non" (causalità giuridica).

Il risarcimento del danno patrimoniale, ovvero la lesione di un bene o della persona suscettibile di valutazione economica (capacità di produrre reddito) è sempre dovuto. Qualunque interesse patrimoniale è risarcibile (atipicità del danno patrimoniale), sia nella componente del danno emergente, che del lucro cessante, purché siano conseguenza immediata e diretta del danno (art.1223 c.c.). Il danneggiato ha l'onere di operare diligentemente per non aumentare le conseguenze dannose, pena la diminuzione del risarcimento del danno (art.1227 c.c.).

Risarcimento del danno non patrimoniale

Il risarcimento del danno non patrimoniale, ovvero la lesione degli interessi non patrimoniali del danneggiato, è dovuto solo nei casi espressamente previsti dalla legge (tipicità del danno non patrimoniale). La concezione sanzionatoria dell'art. 2043 c. c. conduceva alla risarcibilità del solo danno morale, ovvero della sofferenza morale conseguente all'illecito penale, ai sensi dell'art.185 c. p.

Vari arresti giurisprudenziali hanno ridefinito la sfera del danno non patrimoniale che allo stato si considera risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, secondo la lettera dell'articolo 2059 c.c., ma anche in tutti i casi in cui il fatto illecito abbia leso un interesse o un valore della persona di rilievo costituzionale non suscettibile di valutazione economica. Quanto ai contenuti, si ritiene che il danno non patrimoniale, pur costituendo una categoria unitaria, può essere distinto in pregiudizi di tipo diverso:

- quello biologico (lesione dell'integrità psico-fisica accertabile e quantificabile secondo le regole della scienza medica)
- quello morale (sofferenza contingente, turbamento dell'animo transeunte conseguente ad un illecito penale)
- e quello esistenziale (lesione della sfera reddituale della persona, il peggioramento della qualità della vita ed in particolare della sua sfera relazionale) (vedi sentenze C. Cass. SS.UU. n. 8827 e n. 8828/2003; C. Cost. n. 233/2003)

Inoltre il danno non patrimoniale deve essere risarcito in tutte le altre ipotesi previste dalla Legge. In rapida rassegna si possono citare:

- il risarcimento del danno per l'eccessiva durata dei procedimenti giudiziari (vedi art. 2 L. n. 89/2001, cd. Legge Pinto)
- la responsabilità dei magistrati per errori giudiziari vedi (L. n. 117/88)
- la raccolta illecita dei dati coperti da privacy vedi (L. n. 286/98)

La categoria del danno non patrimoniale è, comunque, unitaria, nel senso che le varie voci di danno non patrimoniale concorrono alla determinazione del danno con divieto di ogni possibilità di duplicazione.

L'entità del danno può essere determinata dal giudice in via equitativa (vedi art.1226 c.c.). Il danno, comunque, deve essere giuridicamente rilevante, alla stregua di una valutazione sociale, in quanto non possono trovare ingresso interessi non meritevoli di protezione. Così sono stati ritenuti privi di rilevanza giuridica la rottura del tacco, l'errato taglio di capelli, la morte di un animale d'affezione.

Le Sezioni Unite, nella sentenza n. 18356/09 hanno così circoscritto l'operatività dell'art. 2059 cod. civ. "la peculiarità del danno non patrimoniale viene individuata nella sua tipicità, quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge, ovvero ai diritti costituzionali inviolabili presieduti dalla tutela minima risarcitoria, con la precisazione in quest'ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio conseguentemente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave, cioè superi la soglia minima di tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà sociale, e che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura meramente immaginario".

Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine.

Ti ricordo che abbiamo parlato della Responsabilità civile, facendo particolare riferimento a:

- gli elementi costitutivi dell'illecito civile
- i criteri di imputazione della responsabilità
- il risarcimento del danno non patrimoniale

Grazie per l'attenzione!